

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **266/1984** (ECLI:IT:COST:1984:266)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **30/10/1984**; Decisione del **27/11/1984**

Deposito del **03/12/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14813**

Atti decisi:

N. 266

ORDINANZA 27 NOVEMBRE 1984

Deposito in cancelleria: 3 dicembre 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 341 del 12 dicembre 1984.

Pres. ELIA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1983 dal Pretore di Montorio al Vomano nel procedimento penale

a carico di Di Cesare Michelino, iscritta al n. 868 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Vicepretore Reggente di Montorio al Vomano, nel procedimento penale contro tale Di Cesare Michelino, pronunciava ordinanza 22 luglio 1983 colla quale dichiarava di "accogliere" l'eccezione di legittimità costituzionale avanzata dalla difesa nei confronti dell'art. 724 cod. pen., in relazione agli artt. 3, 8, 19 e 21 Cost., in quanto "con il mutar dei tempi si appalesava assai interessante e meritevole d'ogni attenzione e considerazione": e perciò sospendeva "il dibattimento", che rinviava a nuovo ruolo, ordinando la trasmissione degli atti "agli uffici interessati";

che nessuno si è costituito od è intervenuto nel giudizio.

Considerato che il Pretore non ha ritenuto di rendere partecipe anche questa Corte del grande interesse attribuito alla questione, di cui nulla è dato conoscere perché l'ordinanza è silente su qualsiasi riferimento ai fatti ed è assolutamente priva del più vago cenno di motivazione,

che, pertanto, la questione così come proposta è assolutamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 cod. pen., sollevata dal Pretore di Montorio al Vomano, in relazione agli artt. 3, 8, 19 e 21 Cost., con ord. 22 luglio 1983 (n. 868/83 reg. ord.).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.